



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**

Decreto n.2430

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- RITENUTO** necessario, aggiornare il Regolamento per la per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro secondo i principi e le norme contenute nel Nuovo Codice dei contratti pubblici, nonché armonizzarlo con le previsioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 3477 del 21.10.2021 ed in ossequio ai principi di trasparenza, buona amministrazione e rotazione;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 26.06.2023, in ordine alla proposta della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di aggiornamento del "*Regolamento per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*";
- VISTA** la delibera p.16 in data 29.06.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "*Regolamento per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*";

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  
Sezione Contratti e Appalti

U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture

Oggetto: emanazione Regolamento per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

## DECRETA

E' emanato nella formulazione allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il "*Regolamento per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*".

Le disposizioni contenute nel Regolamento acquistano efficacia il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto dal regime transitorio di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.

Bari, 30.06.2023

f.to Stefano Bronzini

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO  
Sezione Contratti e Appalti  
U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture

Oggetto: emanazione Regolamento per la costituzione dei Seggi di gara e delle Commissioni Giudicatrici dei contratti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI DI GARA E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONTRATTI PUBBLICI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

### **Articolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento intende definire le regole di costituzione e di funzionamento dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici di cui agli artt. 51 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice"), per le procedure di gara relative agli appalti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e nei contratti di concessione banditi dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito Università), sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia sia per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia, ex art. 14 del Codice, secondo principi di competenza e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme previste dalla legge, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del medesimo Ateneo.
2. In particolare, il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione dei Seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia e adeguatezza dell'azione amministrativa.
3. Il presente regolamento si applica:
  - a) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per le quali l'Università procede alla nomina del Seggio di gara;
  - b) alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del Codice, per le quali si procede alla nomina sia del Seggio di gara e sia della Commissione giudicatrice ai sensi del citato art. 93 del Codice, per la fase di valutazione delle offerte.

### **Articolo 2 - IL SEGGIO DI GARA**

1. L'Università, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo nonché, per il solo esame della documentazione amministrativa, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si avvale di un Seggio di gara.
2. Il provvedimento di costituzione del Seggio di gara è adottato con decreto del Direttore Generale per le procedure deliberate dall'Amministrazione Centrale e con decreto del Direttore del Dipartimento per

- le procedure di competenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i soggetti individuati a costituire il Seggio di gara, successivamente alla presa visione dell'elenco degli operatori economici partecipanti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell' art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art art. 6-bis («conflitto di interessi») della L.241/1990.
  4. Il Seggio di gara è composto:
    - per le procedure deliberate dall'Amministrazione centrale, quale Presidente, dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice, o dal Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica, o da altro Dirigente o da dipendenti con funzioni direttive di questa Università, e da due componenti designati dal RUP, di cui uno, laddove non ne venga espressamente nominato un altro, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
    - per le procedure deliberate dai dipartimenti di Didattica e di Ricerca, il ruolo di Presidente è assunto dal Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del Codice.
  5. I componenti del Seggio di gara sono scelti esclusivamente fra il personale di ruolo dipendente dell'Università.
  6. Il Seggio di gara:
    - a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
    - b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;  
*(Ad esito delle verifiche di cui alla lettera b), il RUP provvede all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ove necessario)*
    - c) limitatamente alle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura ed alla lettura delle offerte economiche, alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
    - d) per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, formula l'elenco degli OE ammessi al prosieguo della procedura di gara;
    - e) ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti;
    - f) redige i verbali delle operazioni di gara.
  7. Per le procedure deliberate dall'Amministrazione centrale, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, al quale si fa espresso rinvio.
  8. Per le procedure di competenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, al quale si fa espresso rinvio.
  9. L'incarico di componente del Seggio di gara è svolto a titolo gratuito.

### **Articolo 3 - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. L'Università, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 del Codice, si avvale di una Commissione Giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici risultati ammessi al prosieguo della procedura di gara dopo la valutazione della documentazione amministrativa.
2. Il Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nelle procedure per l'affidamento deliberate dall'Amministrazione centrale, nomina, su proposta del RUP e sentito il Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del Codice, la Commissione giudicatrice. Per le procedure di competenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca il provvedimento è adottato con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo dell'Università.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, pari a tre, compreso il Presidente, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara oltre al segretario verbalizzante, dipendente dell'Università. Possono essere nominati componenti supplenti.
5. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP.
6. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione potrà essere composta da un numero maggiore di componenti e comunque non superiore a cinque.
7. I Commissari sono individuati tra: Docenti, Dirigenti e Personale tecnico-amministrativo dell'Università, in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità.
8. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dell'art. comma 5 lett. a) b) e c) dell'art. 93 e dell'art. 16 del Codice, dell'art. 35 *bis* del D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990.
9. L'incarico di Commissario di gara, ove affidato a personale interno, è svolto a titolo gratuito.

### **Articolo 4 – COMMISSARI ESTERNI**

1. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Università può individuare, quali Commissari, anche membri esterni all'Università, a titolo esemplificativo:
  - se non disponibili in numero sufficiente, in relazione all'elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo dell'affidamento

- quando i candidati interni individuati, per ragioni di incompatibilità, non possano accettare l'incarico.
2. In relazione alla nomina dei Commissari sarà pubblicato apposito avviso aperto per la costituzione dell'Albo dei Commissari esterni. In ogni caso, per la specificità dell'appalto, il Direttore Generale potrà nominare altri componenti con proprio provvedimento.
  3. L'individuazione dei Commissari esterni avverrà su proposta del RUP della procedura di gara, sentiti il Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica anche mediante sorteggio, tra le seguenti professionalità:
    - a. funzionari di altre amministrazioni con esperienza comprovata, sulla base del *curriculum* professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
    - b. in caso di documentata indisponibilità dei soggetti sub a), tra professionisti esterni sulla base del curriculum professionale, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
  4. Al momento dell'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, i Commissari esterni individuati, presa visione dell'elenco degli operatori economici concorrenti, sono tenuti a rendere:
    - a. apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'insussistenza delle cause ostative all'assunzione dell'incarico come indicate al precedente articolo;
    - b. autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 dell'amministrazione di appartenenza, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche;
    - c. per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001, e nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni/enti di appartenenza, idonea autorizzazione/nulla osta.
  5. Ai Commissari esterni all'Università sarà riconosciuto il compenso indicato nella "Tabella A" allegata al presente regolamento. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 5 – COMPITI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La Commissione giudicatrice procede, per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
  - a. all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di ogni singola gara;
  - b. all'apertura delle offerte economiche e, quindi, valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare di ogni singola gara;
  - c. alla formulazione della graduatoria dei concorrenti nonché alla proposta di aggiudicazione;
  - d. ove ravvisi la sussistenza di cause di esclusione, sentito il RUP, trasmette gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti;

- e. a redigere i verbali delle operazioni di gara.
2. Il RUP può avvalersi della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, se queste appaiono anormalmente basse al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (Alleg. II.2 art. 7).
3. Per le procedure deliberate dall'Amministrazione centrale, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, al quale si fa espresso rinvio.
4. Per le procedure di competenza dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, i provvedimenti finali sono adottati dal Direttore del Dipartimento, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, al quale si fa espresso rinvio.

#### **Articolo 6 – TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. L'Università pubblica tempestivamente e comunque prima dell'insediamento del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web istituzionale, i rispettivi provvedimenti di nomina unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice. Detta pubblicazione è garantita inoltre sulla Piattaforma telematica di negoziazione.
2. Il lavoro del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza, imparzialità, indipendenza e autonomia, nel rispetto della normativa in vigore ed in osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico dell'Università, per quanto applicabili.
3. I suddetti componenti sono tenuti a garantire massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
4. L'attività del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara.
5. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università.

#### **Articolo 7 – ENTRATA IN VIGORE - NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con il relativo allegato, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
3. Sino al momento della costituzione dell'Albo dei commissari esterni, l'individuazione dei Commissari esterni avverrà su proposta del RUP della procedura di gara, sentito il Dirigente responsabile della materia della contrattualistica pubblica.

#### **Articolo 8 – DISPOSIZIONE FINALE**

1. A decorrere dalla data in cui il presente Regolamento acquista efficacia, le disposizioni di cui al "Regolamento per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei contratti pubblici" di questa

Università, emanato con D.R. n. 2285 del 09.05.2019, continuano ad applicarsi esclusivamente per le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.



**TABELLA A – compensi per i componenti esterni delle Commissioni Giudicatrici**

<b>APPALTI DI: LAVORI – SERVIZI - FORNITURE</b>			
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>COMPENSO LORDO in €</b>		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
Sino alla soglia comunitaria (solo per procedure aperte o ristrette)	1.000	2.000	3.000
Oltre la soglia comunitaria	2.000	3.000	4.000

<b>APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA</b>			
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>COMPENSO LORDO in €</b>		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
Sino alla soglia comunitaria	1.000	2.000	3.000
Oltre la soglia comunitaria	2.000	3.000	4.000

<b>CONCESSIONI</b>			
<b>IMPORTO A BASE DI GARA</b>	<b>COMPENSO LORDO in €</b>		
	Fino a 10 concorrenti	Da 11 a 15 concorrenti	Oltre 15 concorrenti
inferiore o pari a € 1.000.000	1.000	2.000	3.000
superiore a € 1.000.000 e inferiore a 5.000.000	2.000	3.000	4.000
superiore a € 5.000.000	5.000	6.000	7.000